



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Commissione Centrale esami avvocato – sessione 2017

INTEROPERABILITÀ Roma, 11/12/2017

**A TUTTI I PRESIDENTI DI
CORTE DI APPELLO**

Oggetto: trasmissione verbale del 7 dicembre 2017 di approvazione criteri per
l'esame avvocato – sessione 2017.

www.scuoladirittoavanzato.com

Su disposizione del Presidente della Commissione presso questo Ministero, avv. AGNUSDEI Giuseppe, si invia il verbale del 7.12.2017 con allegati i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte ed orali ai sensi della legge 180/2003, con preghiera di trasmettere, per presa visione, ai Presidenti delle prime Sottocommissioni.

Il segretario della Commissione Centrale

Laura Ceccarelli



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

COMMISSIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2017 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 22 novembre 2017.

VERBALE n. 1

L'anno 2017, addì 7 del mese di dicembre alle ore 14.30 nella Sala Riunioni Loris D'Ambrosio presso il Ministero della Giustizia, si è riunita la Commissione per l'esame di Avvocato - Sessione per l'anno 2017.

Sono presenti i Signori:

avv. AGNUSDEI Giuseppe

avv. BARELLI Daniele

dott.ssa SALVADORI Francesca Romana

Prof.ssa OLIVITO Elisa

avv. GAMBINO Roberto

Presidente

Vice Presidente

Componente Titolare

Componente Titolare

Componente Titolare

Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra **CECCARELLI Laura**, funzionario giudiziario.

Prende la parola il Presidente Avv. Agnusdei salutando i componenti e dando loro il benvenuto. Espone brevemente quali siano i compiti della Commissione Centrale.

La commissione fissa la convocazione dei Presidenti delle prime sottocommissioni, per il giorno **martedì 9 gennaio 2018 alle ore 12,00**, presso il Ministero della Giustizia, disponendo che venga loro inviato il deliberato contenente i criteri fissati per l'espletamento delle prove scritte per il tramite dei Presidenti delle Corti di Appello del territorio ai fini degli adempimenti di legge.

A questo punto i Componenti della Commissione approvano all'unanimità la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte ed orali ai sensi della legge 180/2003, che redatto in fogli allegati al presente a farne parte integrante è stato sottoscritto oltre che dal Presidente da tutti i componenti.

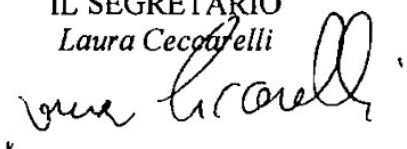
SCIOGLIMENTO DELLA SEDUTA

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 17,00.

Il presente verbale con le relative deliberazioni é stato approvato dalla Commissione e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

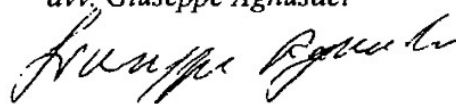
IL SEGRETARIO

Laura Cecchetti



IL PRESIDENTE

avv. Giuseppe Agnusdei





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2017 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 22 novembre 2017

INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE SESSIONE 2017

La Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nominata con D.M. 22 novembre 2017, ha definito i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

In premessa, si raccomanda a tutte le Sottocommissioni la massima e rigorosa attenzione in ordine al divieto di introdurre nelle aule d'esame – a pena di esclusione dall'esame – carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, ribadendo che è consentita la consultazione, da parte dei candidati, di codici corredati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, alla rigorosa condizione, naturalmente, che sia riportato esclusivamente il testo delle sentenze in questione, ancorché ordinate organicamente secondo criteri di logica giuridica, con esclusione, quindi, di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa, ivi compresi codici contenenti schemi e tabelle. Sono ammessi i vocabolari della lingua italiana, i vocabolari italiano/lingua straniera e i dizionari dei sinonimi.

È assolutamente vietato introdurre nella sede di esame telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. A tale riguardo, i Presidenti cureranno che dei suindicati divieti sia data comunicazione ai candidati sia in sede di consegna dei codici sia in apertura di ciascuna prova di esame. Si segnala, infine, l'esigenza che i Presidenti delle Sottocommissioni sollecitino i competenti Uffici di ciascuna Corte di Appello alla adozione di ogni misura atta ad assicurare la massima vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte di esame, dotandosi anche di apparati idonei alla rilevazione dell'uso di telefoni cellulari ed altri mezzi di trasmissione nelle aule di esame.

Si premette inoltre che comunque la correzione degli elaborati scritti dovrà iniziarsi non oltre il -- *gennaio 2018* e dovrà concludersi entro il -- *giugno 2018*, data prorogabile per una sola volta e per non oltre ulteriori novanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Le Sottocommissioni eventualmente in ritardo nella correzione dovranno, comunque, darne immediata notizia alla Commissione Centrale che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti:

1. Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
2. chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni giuridiche;
3. dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l'utilizzo di giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;
4. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito da risolvere;
5. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
6. coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
7. capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni trattate, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
8. dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione e argomentazione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

9. Per quanto specificatamente attiene alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento per la redazione dell'atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di citazione: euria adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti). Saranno considerati parametri specifici di valutazione della parte narrativa dell'atto la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva.

www.scuoladirittoavanzato.com

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

Le operazioni di correzione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme sulla composizione delle Sottocommissioni, ciascuna delle quali dovrà provvedere esclusivamente all'esame dei candidati ad essa assegnati in piena autonomia.

Dovrà essere garantita:

1. l'assegnazione degli elaborati con suddivisione del lavoro tra le sottocommissioni, utilizzando un criterio distributivo basato su di un numero progressivo; per l'effetto il principio dell'anonimato viene garantito dal mescolamento effettuato il giorno immediatamente successivo alla terza prova a cura della seduta plenaria della sottocommissione ove i candidati sono iscritti (ex art. l'art. 22, comma 4, del R.D. n. 37/1934), e si raccomanda di dare adeguatamente atto a verbale, di tale operazione.
2. le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, secondo quanto previsto dall'art. 23, 3° comma R.D. n. 37/1934.
3. nel caso in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione e di valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si procederà all'annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia; se però la Sottocommissione riuscirà ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest'ultimo.

Si raccomanda, inoltre, di garantire che l'avvicendamento o la sostituzione dei commissari, nel caso in cui ne ricorra la necessità, avvenga sempre nell'ambito dei componenti della stessa Sottocommissione.



Con riferimento alle prove orali, si ribadisce l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/1934), cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire da Deontologia e Ordinamento Professionale Forense a cura del Presidente.

Si invitano, comunque, tutte le Sottocommissioni al rigoroso rispetto delle norme che regolano l'esame di Stato e segnatamente: il R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; il R.d. 22 gennaio 1934, n. 37; il D.l. 21 maggio 2003, n. 112, conv. in Legge 18 luglio 2003, n. 180; tutte le successive integrazioni e modificazioni.

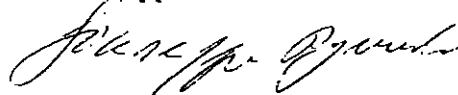
Si precisa inoltre che la Commissione in seduta plenaria di cui al comma 4 dell'art. 22 R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 sia da intendersi la Prima Sottocommissione distrettuale al cui Presidente vengono riconosciute le funzioni rappresentative per gli adempimenti previsti dal su citato articolo.

I candidati verranno designati su base volontaria. Nell'eventualità di più di cinque aspiranti si procederà con sorteggio.

* * * * *

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe AGNUSDEI



I COMPONENTI

Daniele BARELLI

Francesca Romana SALVADORI

Elisa OLIVITO

Roberto GAMBINO

